

C.C. n. 3 del 17.01.2005: Approvazione del Regolamento Comunale per la erogazione di prestazioni sociali agevolate - Art. 1, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.e i.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, con cui si demanda agli enti erogatori di prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti l'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle predette prestazioni;

ATTESO che nella materia in esame il legislatore ha voluto fornire elementi di valutazione uniformi a tutta la Pubblica Amministrazione, e che, pertanto, necessita impostare ed approvare un regolamento che tenga conto delle indicazioni generali del D.Lgs. 109/98 modificato dal D.lgs. 130/00 e dall'art. 1 bis del DPCM 221/99, modificato a sua volta dal DPCM 242/01;

VISTA la bozza di Regolamento allegata alla presente, composta da n. 10 (dieci) articoli;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione formulato dal Responsabile del Servizio;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nei termini di legge,

## DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate, che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale, composto da n. 10 (dieci) articoli.
- 2) Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione.



**COMUNE DI VIGNOLE BORBERA**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE**  
**dell'I.S.E.E.**

**(Indicatore della Situazione Economica Equivalente)**

**AI SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE COMUNALI**

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) AI SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE COMUNALI**

## **Articolo 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), come strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere ad agevolazioni prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune di Vignole Borbera.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica definita con il Decreto Legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, a. 130 e s.m.i.
3. Il presente regolamento inoltre va ad integrare ogni altra norma comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, ed il Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici.

## **Articolo 2 - Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto del principio che ogni persona gode di pari dignità e nell'ottemperanza della legge che prevede l'applicazione dell'ISEE a quei servizi, non destinati alla generalità dei soggetti o, comunque, collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, nonché a tutti gli interventi di cui alla Legge 328/00.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla legge e tutti quei casi in cui una normativa sovra ordinata, rispetto a quella comunale, prevede la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica equivalente. Sono esclusi, altresì, i servizi e le prestazioni per le quali l'Amministrazione non prevede agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre i contributi/agevolazioni tariffarie non collegati nella misura a determinate situazioni economiche.

## **Articolo 3 - Criteri per la determinazione della situazione economica**

1. L'I.S.E.E. è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale divisa per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare così come definito all'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/00 e dall'articolo. 1 bis del DPCM 221/99 così come modificato dal DPCM 242/01.

**I.S.E.E. =**

$$\frac{\text{INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE} + \text{INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE X 20\%}}{\text{SCALA DI EQUIVALENZA}}$$

## **Articolo 4- Nucleo familiare**

1. Ai fini della determinazione dell'ISEE ciascun soggetto può appartenere a un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I

soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico anche se componenti altra famiglia anagrafica.

Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

- a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto.

2. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare: nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura penale;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o sono stati adottati nei suoi confronti i provvedimenti di cui all'articolo 333 del codice civile;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali,

4. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale, risulta residente.

Il minore che si trova in affidamento pre-adottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto.

Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

5. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica .30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

6. Con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare si applicano i parametri desunti dalla seguente scala di equivalenza:

| N. COMPONENTI | PARAMETRO |
|---------------|-----------|
| 1             | 1,00      |
| 2             | 1,57      |
| 3             | 2,04      |
| 4             | 2,46      |
| 5             | 2,85      |

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente da un unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi di riferimento.

#### **Articolo 5- Determinazione dell'indicatore della situazione reddituale**

1. La situazione reddituale dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito complessivo al fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
- b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.

Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di Euro 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

#### **Articolo 5- Definizione dell'indicatore della situazione patrimoniale**

1. Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare:

a) **Patrimonio immobiliare:** fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratta, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 51.645,70. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione.

b) **Patrimonio mobiliare:** l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è

ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministro dell'Economia. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a Euro 15.493,71.

2. L'indicatore della situazione patrimoniale che va sommato all'indicatore della situazione reddituale è dato dal 20% del valore patrimoniale eccedente le franchigie.

#### **Articolo 6 - Modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica**

1. La dichiarazione sostitutiva unica può essere presentata dal dichiarante all'Ufficio Ragioneria del Comune di Vignole Borbera, all'INPS o al CAAF al fine di ottenere il calcolo della propria situazione economica e la relativa attestazione ISEE.

Ottenuta l'attestazione indicante la propria situazione economica ciascun componente il nucleo familiare può utilizzarla per l'accesso alle prestazioni agevolate ove sia richiesto tale indicatore.

2. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto della Legge 675/96 e del Decreto Legislativo 196/2003.

3. Il Comune si impegna a fornire, attraverso i competenti uffici, le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande; a tal fine può adottare tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza agli utenti nella compilazione delle dichiarazioni ISEE.

#### **Articolo 7 - Validità dell'attestazione**

1. Le attestazioni ISEE hanno validità annuale.

2. Il dichiarante può avvalersi della facoltà di presentare, entro il periodo di validità, una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e/o familiari.

3. Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva in corso di validità non contenga i dati economici relativi all'anno precedente l'istanza di agevolazione l'ente può avvalersi della facoltà di richiedere al cittadino una dichiarazione aggiornata, se il dato economico più recente è già disponibile al momento della presentazione dell'istanza.

#### **Articolo 8 - Controlli**

1. Il Comune attiva i controlli formali sulle autodichiarazioni seguendo le linee guida di cui al presente articolo.

2. Si individuano due tipologie di verifica a seconda del procedimento, del contenuto dell'autodichiarazione e del provvedimento finale conseguente:

- a) Controlli a campione su un numero determinato di autodichiarazioni, da attivarsi periodicamente;
- b) Controlli su singole dichiarazioni, qualora al momento della presentazione o in corso di istruttoria insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti.

3. L'attività di controllo sulle autodichiarazioni è anzitutto finalizzata alla rilevazione di eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o di intenzione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, ogni qualvolta sia evidente la buona fede dell'interessato, dando priorità agli errori che hanno rilevanza sostanziale sul procedimento in corso.

4. I controlli possono essere effettuati in via diretta, mediante collegamento informatico o per controllo personale, per dati in possesso di altre amministrazioni certificanti oppure per dati contenuti in banche dati/archivi di altri servizi del Comune di Vignole Borbera. Sia le altre Amministrazioni, come gli altri servizi del Comune, sono tenuti a fornire le informazioni richieste, rispondendo della correttezza e dell'aggiornamento.

In alternativa, verranno effettuati controlli indiretti, che comportano l'attivazione dell'Amministrazione certificante, affinché raffronti i dati contenuti nei propri archivi con quelli autodichiarati. Ai fini della tempestività delle verifiche, gli scambi di informazioni possono avvenire tramite fax, o posta elettronica, con particolare riguardo alle norme sulla riservatezza. Ai fini della validità dei controlli non è necessaria l'acquisizione di documenti o atti in originale in quanto è sufficiente la conferma scritta della veridicità delle dichiarazioni.

5. I controlli a campione sono attivati per tipologia di beneficio, in misura non inferiore al 5% dei beneficiari.

6. Le percentuali così definite possono essere incrementate a discrezione del Responsabile del Servizio Politiche Sociali, Educative e del Tempo Libero.

Rientrano nella definizione del campione anche i controlli eseguiti nei casi in cui insorga un "ragionevole dubbio" sulla veridicità della dichiarazione, cioè:

a) se le affermazioni del dichiarante sono contraddittorie, inattendibili o lacunose in relazione al comportamento di fatto tenuto dal dichiarante;

b) in relazione a notizie a conoscenza dell'addetto all'accoglimento dell'istanza o del responsabile di procedimento (anche per verificare le segnalazioni di contro interessati, purché presentate in forma non anonima).

7. Il criterio per la scelta del campione da sottoporre a verifica è stabilito dal Responsabile del Servizio nell'ambito delle presenti linee guida, con cadenza semestrale. L'esito dei controlli eseguiti dovrà essere comunicato e pubblicizzato secondo le modalità di legge.

8. Il Responsabile del Servizio può attivarsi presso altri servizi dell'ente per effettuare verifiche congiunte sulle dichiarazioni rilasciate da un medesimo soggetto nell'ambito di istanze diverse. Questo al fine di evitare più controlli sullo stesso dichiarante.

9. Per le funzioni di controllo il Responsabile del Servizio, per accelerare i tempi, potrà richiedere all'interessato la documentazione necessaria e posseduta, in uno spirito di reciproca collaborazione.

10. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge (Segnalazione alla Procura della Repubblica) il competente Servizio adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

11. I controlli sostanziali competono alla Guardia di Finanza, cui il Comune si rapporta per l'ottemperanza dell'art. 4 comma 8 del D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/00.

## **Articolo 9 - Competenze**

1. La determinazione delle soglie ISEE sotto le quali sono concesse le agevolazioni tariffarie, i contributi economici o i benefici, nonché la loro misura, è di competenza della Giunta Comunale.

2. Le agevolazioni sono concesse con Determinazione del Responsabile del Servizio, previo

accertamento della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme regolanti il servizio.

#### **Articolo 10 - Pubblicità**

1. Fatte salve le norme vigenti in materia di pubblicità e di accesso agli atti amministrativi, ogni ufficio comunale per l'accesso ai cui servizi sia richiesta l'attestazione ISEE, è tenuto a conservare copia del presente regolamento a disposizione del pubblico perché ne prenda visione.





**COMUNE DI VIGNOLE BORBERA**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE**  
**dell'I.S.E.E.**

**(Indicatore della Situazione Economica Equivalente)**

**AI SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE COMUNALI**

**(APPROVATO CON C.C. 3 DEL 17.1.2005)**

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) AI SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE COMUNALI**

## **Articolo 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), come strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere ad agevolazioni prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune di Vignole Borbera.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica definita con il Decreto Legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, a. 130 e s.m.i.
3. Il presente regolamento inoltre va ad integrare ogni altra norma comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, ed il Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici.

## **Articolo 2 - Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto del principio che ogni persona gode di pari dignità e nell'ottemperanza della legge che prevede l'applicazione dell'ISEE a quei servizi, non destinati alla generalità dei soggetti o, comunque, collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, nonché a tutti gli interventi di cui alla Legge 328/00.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla legge e tutti quei casi in cui una normativa sovra ordinata, rispetto a quella comunale, prevede la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica equivalente. Sono esclusi, altresì, i servizi e le prestazioni per le quali l'Amministrazione non prevede agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre i contributi/agevolazioni tariffarie non collegati nella misura a determinate situazioni economiche.

## **Articolo 3 - Criteri er la determinazione della situazione economica**

1. L'I.S.E.E. é dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale divisa per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare così come definito all'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/00 e dall'articolo. 1 bis del DPCM 221/99 così come modificato dal DPCM 242/01.

**I.S.E.E. =**

$$\frac{\text{INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE} + \text{INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE} \times 20\%}{\text{SCALA DI EQUIVALENZA}}$$

#### **Articolo 4- Nucleo familiare**

1. Ai fini della determinazione dell'ISEE ciascun soggetto può appartenere a un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico anche se componenti altra famiglia anagrafica.

Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;  
b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto.

2. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare: nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;  
b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura penale;  
c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o sono stati adottati nei suoi confronti i provvedimenti di cui all'articolo 333 del codice civile;  
d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali,

4. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale, risulta residente.

Il minore che si trova in affidamento pre-adoattivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto.

Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

5. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica .30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé

stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

6. Con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare si applicano i parametri desunti dalla seguente scala di equivalenza:

| N. COMPONENTI | PARAMETRO |
|---------------|-----------|
| 1             | 1,00      |
| 2             | 1,57      |
| 3             | 2,04      |
| 4             | 2,46      |
| 5             | 2,85      |

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente da un unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi di riferimento.

#### **Articolo 5- Determinazione dell'indicatore della situazione reddituale**

1. La situazione reddituale dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:  
a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;  
b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.

Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di Euro 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

#### **Articolo 5- Definizione dell'indicatore della situazione patrimoniale**

1. Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare:

a) **Patrimonio immobiliare:** fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre

dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratta, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 51.645,70. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione.

b) **Patrimonio mobiliare:** l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministro dell'Economia. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a Euro 15.493,71.

2. L'indicatore della situazione patrimoniale che va sommato all'indicatore della situazione reddituale è dato dal 20% del valore patrimoniale eccedente le franchigie.

#### **Articolo 6 - Modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica**

1. La dichiarazione sostitutiva unica può essere presentata dal dichiarante all'Ufficio Ragioneria del Comune di Vignole Borbera, all'INPS o al CAAF al fine di ottenere il calcolo della propria situazione economica e la relativa attestazione ISEE.

Ottenuta l'attestazione indicante la propria situazione economica ciascun componente il nucleo familiare può utilizzarla per l'accesso alle prestazioni agevolate ove sia richiesto tale indicatore.

2. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto della Legge 675/96 e del Decreto Legislativo 196/2003.

3. Il Comune si impegna a fornire, attraverso i competenti uffici, le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande; a tal fine può adottare tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza agli utenti nella compilazione delle dichiarazioni ISEE.

#### **Articolo 7 - Validità dell'attestazione**

1. Le attestazioni ISEE hanno validità annuale.

2. Il dichiarante può avvalersi della facoltà di presentare, entro il periodo di validità, una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e/o familiari.

3. Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva in corso di validità non contenga i dati economici relativi all'anno precedente l'istanza di agevolazione l'ente può avvalersi della facoltà di richiedere al cittadino una dichiarazione aggiornata, se il dato economico più recente è già disponibile al momento della presentazione dell'istanza.

## **Articolo 8 - Controlli**

1. Il Comune attiva i controlli formali sulle autodichiarazioni seguendo le linee guida di cui al presente articolo.

2. Si individuano due tipologie di verifica a seconda del procedimento, del contenuto dell'autodichiarazione e del provvedimento finale conseguente:

- a) Controlli a campione su un numero determinato di autodichiarazioni, da attivarsi periodicamente;
- b) Controlli su singole dichiarazioni, qualora al momento della presentazione o in corso di istruttoria insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti.

3. L'attività di controllo sulle autodichiarazioni è anzitutto finalizzata alla rilevazione di eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o di intenzione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, ogni qualvolta sia evidente la buona fede dell'interessato, dando priorità agli errori che hanno rilevanza sostanziale sul procedimento in corso.

4. I controlli possono essere effettuati in via diretta, mediante collegamento informatico o per controllo personale, per dati in possesso di altre amministrazioni certificanti oppure per dati contenuti in banche dati/archivi di altri servizi del Comune di Vignole Borbera. Sia le altre Amministrazioni, come gli altri servizi del Comune, sono tenuti a fornire le informazioni richieste, rispondendo della correttezza e dell'aggiornamento.

In alternativa, verranno effettuati controlli indiretti, che comportano l'attivazione dell'Amministrazione certificante, affinché raffronti i dati contenuti nei propri archivi con quelli autodichiarati. Ai fini della tempestività delle verifiche, gli scambi di informazioni possono avvenire tramite fax, o posta elettronica, con particolare riguardo alle norme sulla riservatezza. Ai fini della validità dei controlli non è necessaria l'acquisizione di documenti o atti in originale in quanto è sufficiente la conferma scritta della veridicità delle dichiarazioni.

5. I controlli a campione sono attivati per tipologia di beneficio, in misura non inferiore al 5% dei beneficiari.

6. Le percentuali così definite possono essere incrementate a discrezione del Responsabile del Servizio Politiche Sociali, Educative e del Tempo Libero.

Rientrano nella definizione del campione anche i controlli eseguiti nei casi in cui insorga un "ragionevole dubbio" sulla veridicità della dichiarazione, cioè:

- a) se le affermazioni del dichiarante sono contraddittorie, inattendibili o lacunose in relazione al comportamento di fatto tenuto dal dichiarante;
- b) in relazione a notizie a conoscenza dell'addetto all'accoglimento dell'istanza o del responsabile di procedimento (anche per verificare le segnalazioni di contro interessati, purché presentate in forma non anonima).

7. Il criterio per la scelta del campione da sottoporre a verifica è stabilito dal Responsabile del Servizio nell'ambito delle presenti linee guida, con cadenza semestrale. L'esito dei controlli eseguiti dovrà essere comunicato e pubblicizzato secondo le modalità di legge.

8. Il Responsabile del Servizio può attivarsi presso altri servizi dell'ente per effettuare verifiche congiunte sulle dichiarazioni rilasciate da un medesimo soggetto nell'ambito di istanze diverse. Questo al fine di evitare più controlli sullo stesso dichiarante.

9. Per le funzioni di controllo il Responsabile del Servizio, per accelerare i tempi, potrà richiedere all'interessato la documentazione necessaria e posseduta, in uno spirito di reciproca collaborazione.

10. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge (Segnalazione alla Procura della Repubblica) il competente Servizio adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

11. I controlli sostanziali competono alla Guardia di Finanza, cui il Comune si rapporta per l'ottemperanza dell'art. 4 comma 8 del D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/00.

### **Articolo 9 - Competenze**

1. La determinazione delle soglie ISEE sotto le quali sono concesse le agevolazioni tariffarie, i contributi economici o i benefici, nonché la loro misura, è di competenza della Giunta Comunale.

2. Le agevolazioni sono concesse con Determinazione del Responsabile del Servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme regolanti il servizio.

### **Articolo 10 - Pubblicità**

1. Fatte salve le norme vigenti in materia di pubblicità e di accesso agli atti amministrativi, ogni ufficio comunale per l'accesso ai cui servizi sia richiesta l'attestazione ISEE, è tenuto a conservare copia del presente regolamento a disposizione del pubblico perché ne prenda visione.